CAMERA DEI DEPUTATI N. 3576-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **CARIGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 *(Stampato n. 1734)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 novembre 1966

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965

Presentata alla Presidenza il 12 gennaio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'interscambio culturale italo-ungherese è stato fino al settembre 1965 – tranne una breve sospensione dovuta allo sviluppo della situazione politica nell'Est europeo – regolato dalla convenzione stipulata tra l'Italia e l'Ungheria il 13 febbraio 1935, convenzione rinnovata nell'immediato dopoguerra a Roma il 13 luglio 1947 e successivamente convalidata (1962) dal Governo ungherese. Tutto ciò rispondeva anche ad un nostro preciso interesse: quello cioè di poter continuare l'attività del nostro Istituto di

cultura a Budapest e mantenere altresì funzionanti le cattedre di lingua e letteratura italiana presso le Università ungheresi.

L'interscambio ha trovato la sua realizzazione programmatica nel corso di due sessioni della Commissione mista italo-ungherese tenutesi rispettivamente a Budapest (febbraio 1964) e a Roma (giugno 1965).

In occasione della prima Sessione della Commissione mista, le due delegazioni concordavano sull'opportunità di sostituire l'ormai trentennale convenzione con un nuovo accordo culturale che risultasse più aderente alle nuove esigenze della situazione attuale.

Le trattative condotte per via diplomatica si sono concluse nel corso della seconda sessione della Commissione mista di Roma che ha concordato ed approvato il testo definitivo del nuovo accordo.

Esso è stato firmato a Budapest il 21 settembre 1965.

L'accordo, che è ispirato ai fondamentali principî della reciprocità e della non ingerenza nelle questioni interne dei due Paesi consta di 21 articoli e segue, come è nella prassi, una redazione generica ed elastica tale da coprire le varie possibilità di sviluppo dei rapporti culturali; in particolare esso favorisce lo sviluppo delle istituzioni culturali italiane ed ungheresi, assicurando ad esse determinate agevolazioni fiscali e doganali, promuove l'insegnamento della lingua e letteratura italiana ed ungherese attraverso cattedre universitarie, lettorati universitari, corsi liberi; si propone di intensificare gli scambi di studiosi, docenti, borsisti ed esperti ed in genere i contatti e scambio di materiale fra le accademie di studi superiori dei due Paesi; prevede inoltre una più stretta collaborazione nel campo delle esposizioni artistiche e scientifiche come pure in quello teatrale, cinematografico e televisivo. L'articolo 13 prevede la costituzione di una Commissione mista incaricata di curare e di seguire, periodicamente, nei modi consueti l'attuazione dell'accordo.

Per il contenuto che ho avuto l'onore di esporvi, la III Commissione, onorevoli colleghi, mi ha conferito mandato di chiedervi l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

CARIGLIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.